

RICHIESTA DI OFFERTA

Attuazione del progetto di potenziamento dei laboratori e dell'offerta formativa della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo, finanziato a norma del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 29.11.2022, n. 310 avente ad oggetto il "Riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Servizio di supporto alla progettazione degli impianti tecnologici dei laboratori 4.0 della Fondazione.

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, interamente gestita per via telematica tramite la piattaforma MEPA di Consip (portale [acquistinretepa.it](https://portale.acquistinretepa.it))

CIG: B04F73387F

CUP: C84D23001120006

PREMESSA

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo (di seguito, **"la Fondazione"**), al fine di dare attuazione al progetto di potenziamento dei laboratori e dell'offerta formativa della Fondazione finanziato a norma del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 29.11.2022, n. 310 avente ad oggetto il "Riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, ha ravvisato la necessità di procedere all'acquisto del **Servizio di supporto alla progettazione degli impianti tecnologici dei laboratori 4.0 della Fondazione.**

L'affidamento avverrà mediante procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, interamente gestita per via telematica, tramite la piattaforma MEPA di Consip ([portale acquistinretepa.it](https://portale.acquistinretepa.it)).

L'offerente dovrà, pertanto, svolgere l'intera procedura sul predetto Portale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Sono a carico dell'affidatario le eventuali spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula.

Ai sensi della Delibera 19.12.2023, n. 610 dell'ANAC, non è dovuto alcun contributo all'Autorità.

È designato quale Responsabile del procedimento il dott. Marco Brogna.

1 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La presente procedura ha ad oggetto il **Servizio di supporto alla progettazione degli impianti tecnologici dei laboratori 4.0 della Fondazione** (di seguito, **"Servizio"**).

L'importo a base di gara della è complessivamente pari ad euro 35.000, al lordo di oneri previdenziali, oltre IVA.

Il Servizio dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.

2 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "**Codice**"), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

I consorzi di cui all'art. 67 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

3 REQUISITI

3.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lett. g), del Codice i requisiti di cui al presente articolo essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o costituenti il G.E.I.E nonché dal G.E.I.E medesimo, o, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice e di consorzi stabili professionali, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

3.1.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, del Codice ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate di cui agli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ai sensi dell'art. 96 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.2 ULTERIORI REQUISITI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE (PNRR)

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Nel presente appalto, con riferimento al Lotto 1, trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

1. obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
2. principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
3. principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
4. obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;

5. obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa "Next Generation EU";
6. superamento dei divari territoriali;
7. rispetto e promozione della parità di genere (gender equality);
8. protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

Con riferimento al rispetto del principio DNSH, l'operatore economico dovrà compilare l'allegato "Check-list DNSH" e inserirlo nella documentazione amministrativa.

Trovano applicazione le misure per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

A norma dell'art. 47, comma 6 ultimo periodo del decreto legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2022, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 citato.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o

per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30 per cento sia di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia di occupazione femminile.

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" onde consentire alla Stazione appaltante di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. Nel caso di persona giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta persona giuridica, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo. Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Come precisato dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento.

I concorrenti devono rilasciare la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi.

La dichiarazione è funzionale e necessaria alla stipulazione del contratto in caso di eventuale aggiudicazione: pertanto, la mancata produzione della stessa in sede di presentazione della domanda non assume a motivo di esclusione dalla gara.

4 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara per ciascun singolo lotto partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti dalla gara per ciascun singolo lotto.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'art. 5 del Lettera di invito e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6.2 del Lettera di invito, oggetto di avvalimento, e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti

pertinenti (Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e Parte VI), secondo le modalità previste al successivo art. 15.2;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, presentando apposita dichiarazione redatta mediante il Modello di Dichiarazione di Avvalimento;

In caso di avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6.2 il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento deve essere presentato nell'offerta tecnica; nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, dovranno essere stipulati due contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti che dovrà essere presentato nella documentazione amministrativa, l'altro per il prestito dei requisiti premiali che dovrà essere presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà rendere, mediante compilazione del DGUE, la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari specificando se intende avvalersene per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 104 del Codice, e dovrà, altresì, indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario nonché i requisiti oggetto di avvalimento; nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta l'oggetto di avvalimento dovrà essere indicato con una formulazione generica tale da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Gli specifici requisiti e le risorse oggetto di avvalimento dovranno in tal caso essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria nonché del corrispettivo o, in mancanza, dell'interesse conseguito dall'impresa ausiliaria non è sanabile e quindi è causa di **esclusione dalla gara** – in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 5 e di idoneità di cui all'art. 6.1.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento relativi all'ausiliario indicato per la sostituzione.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

5 SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed i termini di legge.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta e le altre dichiarazioni richieste dalla presente Richiesta di offerta dovranno pervenire tramite il Portale con modalità telematica seguendo le istruzioni e le modalità tecniche del Portale, **pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre il termine perentorio indicato nella comunicazione generata dal Portale.**

Non saranno ammesse offerte presentate oltre il predetto termine o con modalità differenti (non sarà ritenuta ammissibile offerta pervenuta direttamente alla casella di posta certificata della Fondazione).

La tempestività dell'inoltro dell'Offerta è sotto la responsabilità dell'offerente.

L'Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è, in ogni caso, vincolante per l'offerente.

L'Offerta presentata dall'offerente si intende vincolante per lo stesso per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, salvo proroga.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'affidamento.

L'Offerta e le altre dichiarazioni richieste dalla presente Richiesta di offerta dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico o comunque da soggetto munito di idonei poteri.

Le dichiarazioni richieste ai sensi della presente Richiesta sono rese preferibilmente utilizzando i modelli allegati alla presente.

L'Offerta Economica dovrà essere formulata compilando l'apposito campo del Portale, come meglio di seguito precisato.

7 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerente dovrà necessariamente allegare all'Offerta:

- a) documento di gara unico europea (DGUE);
- b) un'autodichiarazione contenente le dichiarazioni di cui all'Allegato 2 "*Dichiarazioni ulteriori dell'operatore economico*";
- c) una dichiarazione con la quale l'offerente dichiara di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari dell'oggetto;
- d) documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore.
- e) *[solo in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito]*: una dichiarazione di impegno da parte di ciascun operatore riunito o consorziato, in caso di affidamento, a conferire mandato collettivo

speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in conformità alle previsioni dell'art. 67 del Codice;

- f) *[solo in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti]*: una dichiarazione contenete l'indicazione delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato;
- g) *[solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di concorrenti costituito]*: mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario, risultante da scrittura privata autenticata con firma digitale di un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, nel quale siano specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.;
- h) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di RTI o Consorzi costituiti e non costituiti le dichiarazioni di cui alle lett. a), b) e c) dovranno essere rese e sottoscritte dal Legale Rappresentante o Procuratore di ciascuno dei componenti il RTI o Consorzio.

La documentazione di cui alla lettera d) dovrà essere resa da ciascun soggetto sottoscrittore.

8 OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica dovrà essere formulata mediante inserimento, nell'apposito campo del Portale, del prezzo complessivo offerto in cifre. Non sono ammesse Offerte in aumento.

Il Portale genererà un documento contenente l'indicazione del prezzo complessivo offerto; tale documento, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto con firma digitale e inserito nell'apposito campo del Portale.

In caso di RTI o Consorzi già costituiti l'Offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore del soggetto Mandatario o del Consorzio.

In caso di RTI o Consorzi non costituiti l'Offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore di ciascuno dei componenti il RTI o Consorzio.

9 VERIFICA DEI REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del Contratto resta comunque subordinata:

- a) alla verifica dei requisiti che verrà effettuata tramite l'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.
- b) alla presentazione del DURC;

- c) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, alla presentazione, rispettivamente, di copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al mandatario, con scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del mandatario o di copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Si precisa che la presente Richiesta di offerta non è in alcun modo vincolante per la Fondazione, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, nonché di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, senza che codesto operatore economico possa avanzare alcuna pretesa nei confronti della Fondazione ove ricorra una di tali circostanze.

10 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l'affidatario dovrà prestare in favore della Fondazione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva.

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di cauzione in numerario o con bonifico, il deposito o il bonifico dovrà avvenire sul conto corrente bancario che verrà indicato dalla Fondazione su richiesta dell'affidatario.

Nel caso in cui la garanzia suddetta venga prestata mediante fideiussione bancaria, assicurativa o mediante intermediari finanziari di cui all'art. 117 del Codice, essa dovrà essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto n. 31/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico e dovrà avere le caratteristiche meglio specificate nello Schema di Contratto.

In conformità a quanto previsto all'art. 117, comma 8, del Codice, in considerazione della tipologia dei prodotti oggetto della Fornitura, della comprovata solidità dell'operatore economico invitato e dell'importo della Fornitura, la Fondazione si riserva la facoltà nei confronti dell'affidatario di non richiedere la garanzia di cui ai commi precedenti, a fronte del conseguimento da parte della Fondazione medesima di un miglioramento del prezzo di affidamento.

11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016, la Fondazione informa i concorrenti che i dati personali relativi alle persone fisiche che agiscono in rappresentanza delle stesse (nonché quelli relativi a eventuali esponenti, collaboratori e/o dipendenti), raccolti nell'ambito della presente procedura e/o nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale dalla stessa eventualmente derivante, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nella documentazione di gara e nell'informativa sul trattamento dei dati personali. Tali dati saranno conservati su archivi cartacei e/o elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

12 ALLEGATI

Sono parte integrante della presente Richiesta di offerta i seguenti allegati:

- *Allegato 1 –DGUE;*
- *Allegato 2 – Dichiarazioni ulteriori dell'operatore economico;*
- *Allegato 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari*

Con la trasmissione dell'Offerta tramite il Portale nei tempi e con le modalità sopra previste l'Operatore Economico dichiara di accettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nella presente Richiesta di Offerta.

Roma,

Il Presidente della Fondazione

Marco Brogna